

TESTO ANTE RIFORMA

TESTO POST RIFORMA

602bis. Pene accessorie. (1) — La condanna per i reati di cui agli articoli 583bis, 600, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.

(1) Art. inserito ex l. 15-7-2009, n. 94 (art. 3, c. 19, lett. b)).

Commento

Il «pacchetto sicurezza» ha **introdotto** la norma in esame, che prevede l'applicazione della **pena accessoria** della **perdita della potestà del genitore** o dell'**interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura**, nel caso in cui i reati di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) violenza sessuale (art. 609bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609quater), corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609octies c.p.) siano commessi, rispettivamente, dal genitore o dal tutore.

Nella sua formulazione iniziale il disegno di legge prevedeva le pene accessorie di cui sopra soltanto nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p.: in sede di lavori parlamentari sono stati aggiunti al catalogo anche i reati di cui agli artt. 583bis (introdotto peraltro dal provvedimento in esame), 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies c.p. Sono definibili *pene accessorie* quelle sanzioni penali interdittive che comportano la perdita o la limitazione della capacità giuridica, di un potere o dell'attività del soggetto che le subisce. Esse risultano fortemente afflittive e limitative anche di diritti costituzionalmente garantiti.

La funzione svolta da tali pene è tradizionalmente ancorata ad obiettivi di prevenzione generale o di difesa sociale. In realtà esse assolvono anche ad una funzione di prevenzione speciale, fungendo da misure volte ad evitare che il reo ricada nel reato.

L'art. 19 c.p. contiene un'elencazione delle pene accessorie: gli articoli da 28 a 37 c.p. provvedono, poi, a descriverle nel loro contenuto e nelle rispettive modalità di applicazione.

Esse si distinguono fondamentalmente a seconda che vengano irrogate per un delitto o per una contravvenzione: esiste però una pena accessoria comune, ovvero la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Ciò che le caratterizza rispetto alle pene principali è proprio il carattere dell'accessorietà e della complementarietà rispetto a queste.

Quanto alla durata, le pene accessorie si distinguono in *perpetue* o *temporanee*: tra le temporanee sono obbligatorie quelle la cui durata è stabilita dalla legge ovvero è uguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi; sono invece facoltative quelle la cui durata è fissata dal giudice discrezionalmente, in base agli artt. 132 e 133 c.p., entro i limiti edittali.

La *decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori* rappresenta una pena accessoria stabilita per i delitti. Vigge, al riguardo, la riserva di legge: l'art. 34 c.p. sancisce, infatti, che i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà genitoriale sono determinati dalla legge.

Si precisa, inoltre, che la decadenza comporta altresì la privazione di ogni diritto che spetti al genitore sui beni del figlio in base alle norme di cui al Titolo IX del Libro I del codice civile.

L'*interdizione dai pubblici uffici*, in cui rientra quella da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura, è disciplinata dall'art. 28 c.p., ai sensi del quale l'interdizione può essere perpetua o temporanea.

Essa rappresenta, al pari della decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori, una pena accessoria stabilita per i delitti. Quella perpetua consegue *ipso iure* alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, come pure alla dichiarazione di tendenza a delinquere.

La disposizione di cui all'**art. 602bis c.p.** rientra tra quelle introdotte dal pacchetto sicurezza con la **finalità di proteggere i soggetti più deboli anche dalle persone più vicine a loro**, come sono i genitori o i tutori, i curatori o gli amministratori di sostegno.

TESTO ANTE RIFORMA

605. Sequestro di persona. — Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

TESTO POST RIFORMA

605. Sequestro di persona. — Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni (1).

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (1).

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore (1).

(1) Comma aggiunto ex art. 3, c. 29, l. 15-7-2009, n. 94.

Commento

La disposizione in esame disciplina il reato di **sequestro di persona**: si tratta di un reato collocato nel Titolo XII relativo ai delitti contro la persona, e in particolare nella Sezione II, riguardante i delitti contro la libertà personale.

L'art. 605 c.p., nel punire con la pena della reclusione da sei mesi a otto anni *chiunque privi taluno della libertà personale*, mira a tutelare, appunto, la libertà personale, in quanto bene giuridico fondamentale della persona. Si precisa che per libertà personale deve intendersi la libertà d'agire, ovvero la possibilità di movimento, la libertà fisica di locomozione, di spostamento da un luogo all'altro senza coercizioni, che solo lo Stato, a mezzo dei suoi organi, può limitare o ridurre.

La libertà personale, così come descritta, assurge a vero e proprio diritto inviolabile ai sensi dell'art. 13 Cost.: ciò spiega la riserva assoluta di legge esistente riguardo alle sue limitazioni, dovendo circoscrivere il più possibile i casi in cui tale diritto possa soffrire restrizioni.

La libertà personale risulta, quindi, lesa da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà fisica, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno: non assume rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non tenti in alcun modo di recuperare la propria libertà di movimento, quando, a tal fine, debba ricorrere a mezzi straordinari e non prontamente attuabili.

La struttura del reato in esame non richiede, infatti, che il soggetto passivo sia posto in una situazione di impossibilità assoluta di recuperare la libertà di movimento, essendo sufficiente a ledere il bene giuridico protetto un'impossibilità anche solo relativa. Si ritiene sufficiente che il soggetto passivo non possa superare agevolmente e con immediatezza, da sé medesimo, l'ostacolo posto all'attuabilità della sua libertà di movimento.

La *condotta* del reato di sequestro di persona consiste, dunque, nella *privazione della libertà personale*: la formulazione della norma risulta generica proprio perché rispondente alla finalità di coprire qualunque condotta che abbia come effetto quello di limitare la libertà personale. Ne consegue che qualunque apprezzabile limitazione della libertà fisica costituisce lesione del bene protetto dall'art. 605 c.p.

Si sottolinea che, ai fini della configurabilità del reato in esame, risulta irrilevante il grado di privazione della libertà nonché le modalità con le quali questa viene realizzata. Quanto alla durata, ciò che rileva è che tale privazione venga protratta per un apprezzabile lasso di tempo.

Il reato si presenta come *comune*, in quanto realizzabile da chiunque.

Quanto all'elemento soggettivo, il *dolo* risulta essere *generico*, concretandosi nella coscienza e volontà di privare taluno della libertà personale, a nulla rilevando che tale privazione avvenga per la condotta colposa dell'agente.

Il dolo generico distingue, tra l'altro, il reato in esame da quello di cui all'art. 630 c.p., ovvero il sequestro di persona a scopo di estorsione, laddove è invece previsto il dolo specifico dell'estorsione, e dal reato di cui all'art. 289bis c.p., che prevede il sequestro di persona realizzato allo scopo di terrorismo ed eversione.

Il sequestro di persona ha la natura di *reato permanente*: la struttura di tale reato si caratterizza, infatti, per la presenza di una fase di «permanenza» successiva al momento della perfezione del reato e di durata non preventivamente determinabile.

La condotta del reo risulta essere continuativa e non si esaurisce in un solo istante ma si protrae per un tempo apprezzabile e per effetto di un persistente atteggiamento dell'agente che ben potrebbe porre fine alla situazione antiggiuridica creata. Il protrarsi dell'offesa dipende, dunque, dalla volontà dell'autore, il quale realizza oltre all'attività di lesione del bene giuridico tutelato anche un'attività successiva di mantenimento, durante la quale viene protratto lo stato antiggiuridico creato dalla prima attività.

Il *comma 2* dell'articolo in esame prevede *due circostanze aggravanti*, relative all'ipotesi in cui il fatto sia commesso *in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge* ovvero il soggetto attivo rivesta la *qualifica di pubblico ufficiale e agisca con abuso di poteri inerenti le sue funzioni*.

Il ricorrere delle circostanze indicate comporta la reclusione da uno a dieci anni.

Si osserva che l'aggravante di cui al n. 2 del comma 2 dell'art. 605 c.p. è di natura soggettiva e rientra tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole: si applica, pertanto, l'art. 59, comma 2, c.p., in base al quale la circostanza si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa. Il «**pacchetto sicurezza**» modifica l'**articolo 605** in esame introducendo **tre nuovi commi**.

Attualmente il **comma 3** dispone un significativo **inasprimento della pena**, che diventa della reclusione da tre a dodici anni, qualora il fatto sia commesso **in danno di un minore**.

Sempre il medesimo comma prevede che l'**aumento** di pena sia **ancor più rilevante** laddove ricorra una delle circostanze aggravanti previste dal comma 2 della norma, ovvero se **il fatto sia commesso in danno di un ascendente, discendente o coniuge** ovvero **da pubblico ufficiale con abuso**

dei poteri inerenti le sue funzioni, oppure il fatto sia commesso **in danno di minore di quattordici anni** ovvero, ancora, **il minore sequestrato sia condotto o trattenuto all'estero**. In tali ipotesi la pena è stabilita nella reclusione da 3 a 15 anni.

L'obiettivo è chiaramente quello dell'inasprimento delle sanzioni laddove vittime dei reati siano i minori: la modifica in esame rientra, infatti, tra gli interventi diretti a fornire una maggiore tutela ai minori, considerati i soggetti deboli per antonomasia.

Sempre in tale ottica, in sede di lavori parlamentari è stata prevista l'aggiunta del **comma 4** che prevede la pena dell'**ergastolo** a carico del **colpevole che cagioni la morte del minore sequestrato**.

Sono, però, previste al successivo **comma 5** anche delle **attenuanti** applicabili proprio ai casi aggiunti in sede di riforma: viene, infatti, stabilita una diminuzione di pena fino alla metà qualora **l'imputato si adoperi concretamente per la liberazione del minore**, ovvero si adoperi **per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze**, aiutando concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nelle indagini per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori del fatto, ovvero infine **per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore**.

La **attenuante** di cui al novello **n. 1**, ovvero quella prevista per l'imputato che si adoperi affinché il minore riacquisti la propria libertà, presenta tratti simili a quella prevista dal comma 4 dell'art. 630 c.p., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione: il comma 4 della disposizione in esame prevede, infatti, che al concorrente il quale, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605 c.p. Trattasi di un trattamento sanzionatorio senz'altro più favorevole, in considerazione del fatto che la pena prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è quella della reclusione da venticinque a trenta anni.

L'attenuante prevista dal **n. 2** ricalca, invece, quella prevista dal co. 5° dell'art. 630 c.p., in base al quale è disposta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o quella giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

L'attività del soggetto che si adopera, ai sensi dell'art. 605 c.p., così come dell'art. 630 c.p., deve rappresentare un aiuto concreto, sostanziale e deter-

minante per l'individuazione e la cattura degli altri autori del reato. Non è, però, necessario che tale attività di ausilio sia il frutto di un autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente determinarsi a collaborare per motivi di tornaconto personale o per conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante.

La collaborazione ai fini della raccolta degli elementi di prova deve essere oggettivamente qualificata dal conseguimento delle specifiche prove: deve trattarsi, pertanto, di un aiuto determinante e decisivo all'orientamento delle indagini.

Trattasi di una sorta di ravvedimento operoso che si distingue, però, dalla circostanza prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 c.p.: l'attenuante di cui all'art. 605 c.p. risulta, infatti, speciale rispetto a quest'ultima nel senso che la racchiude ma prevede un elemento aggiuntivo, ovvero che il comportamento dell'imputato riesca in concreto ad agevolare la fase di accertamento dei reati o l'individuazione dei responsabili o l'aggressione alle risorse provento dei reati.

Si ricorda che quest'ipotesi di ravvedimento operoso è prevista anche dal comma 3quinquies dell'art. 12 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998), laddove stabilisce che *«le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti»*.

TESTO ANTE RIFORMA**609ter. Circostanze aggravanti.** —

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

TESTO POST RIFORMA**609ter. Circostanze aggravanti.** —

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (1).

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero aggiunto ex art. 3, c. 23, l. 15-7-2009, n. 94.

Commento

L'articolo in esame prevede una serie di **circostanze aggravanti** relative al reato di **violenza sessuale**, di cui all'art. 609bis c.p.

Ai sensi di tale disposizione viene punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere atti sessuali. La stessa pena si applica nei confronti di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento

del fatto ovvero traendo in inganno quest'ultima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Il comma 3 prevede poi un'attenuante per i casi di minore gravità.

L'art. 609bis c.p. è stato inserito nel codice penale dalla l. 66/1996, recante «Norme contro la violenza sessuale»: esso è attualmente collocato nel Libro II, Titolo XII, tra i delitti contro la libertà personale. Prima di tale intervento legislativo il reato in esame era previsto tra quelli contro la moralità pubblica e il buon costume: la collocazione tra i delitti contro la persona ha provveduto a spostare l'attenzione sulla libertà personale, che viene appunto lesa dal reato di violenza sessuale.

Il *bene giuridico* oggetto di tutela è, infatti, individuabile proprio nella *libertà individuale*, che in quanto valore essenziale della persona, non può in alcun modo soffrire limitazioni: in particolare viene riconosciuta autonoma rilevanza ad un aspetto di tale libertà, ovvero la *libertà sessuale*, espressione dell'autodeterminazione di ogni individuo con riguardo specifico all'ambito sessuale.

Il reato così come descritto dall'art. 609bis prevede *due tipi di violenza*, ovvero una violenza per costrizione, indicata dal co. 1, e una violenza per induzione, riconducibile alle ipotesi di cui al comma 2.

La *violenza per costrizione* si realizza impiegando violenza, minaccia o abuso di autorità. Tali concetti sono da interpretare in modo non assoluto, ritenendosi integrato il reato in esame anche qualora si ponga in essere una violenza morale, e non fisica, capace di compromettere, pur senza annullare totalmente, la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

La *violenza per induzione* si fonda invece sull'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero sull'inganno perpetrato ai danni della vittima dal colpevole che si sostituisca ad altra persona. L'abuso si sostanzia fondamentalmente nell'approfittamento, da parte dell'agente, delle particolari condizioni in cui viene a trovarsi la vittima.

Sono quindi distinguibili più condotte, corrispondenti al *costringere, indurre, far compiere o far subire* alla vittima *atti sessuali*.

Quanto al concetto di *atti sessuali*, esso è alquanto dibattuto: l'orientamento prevalente tende ad identificare tale concetto in qualsiasi atto che comporti un contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale, anale o orale del partner. Al di fuori di tali ipotesi l'atto sarà considerato libidinoso, non sessuale.

L'elemento soggettivo del delitto in esame è il *dolo generico*, risolvendosi nella coscienza e volontà di costringere, indurre, far compiere o far subire a taluno atti sessuali.

L'art. 609ter c.p. prevede, come anticipato, una serie di **circostanze aggravanti** del delitto di violenza sessuale, individuabili nell'aver commesso il fatto nei confronti di un soggetto minore di 14 anni, ovvero con l'uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, o di altri strumenti o sostanze lesive della salute, ovvero ad opera di persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale, ovvero, ancora, nell'aver commesso il fatto nei confronti di persona sottoposta a limitazioni della libertà personale o che non abbia ancora compiuto i 16 anni qualora il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore o il tutore.

In tutte le ipotesi indicate la pena sarà della reclusione da sei a dodici anni. Qualora, poi, il fatto sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto 10 anni la pena è la reclusione da sette a quattordici anni.

Il «**pacchetto sicurezza**» interviene sulla disposizione in esame introducendo un'**ulteriore aggravante**, prevista dal **n. 5bis**: si tratta dell'ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa **all'interno o nelle immediate vicinanze dell'istituto d'istruzione o di formazione** frequentato dalla persona offesa (indipendentemente dal fatto che sia o meno minore di età). Tale disposizione rientra nel gruppo di interventi realizzati dal pacchetto sicurezza ispirati dalla finalità di maggiore tutela dei soggetti deboli. Secondo tale prospettiva, la repressione e la prevenzione di reati contro la persona diventa ancora più rilevante nel caso in cui essi siano perpetrati ai danni di soggetti nei luoghi nei quali si sviluppa la loro personalità.

L'aggravante aggiunta all'art. 609ter c.p. trova un equivalente nel n. 11ter dell'art. 61 c.p., aggiunto anch'esso dalla riforma in esame.